

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LEONI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 14 e 25
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5097 del 12/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LEONI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 14 e 25.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 21/12/2015, acquisita ai Prot. Com.li 110806, 110833, 110852, 110869, 110894 e dalla Provincia di Forlì-Cesena ai Prot. Prov.li 107904, 107962, 107984, 107988, 108060, da **LEONI S.P.A.** nella persona di Leoni Paolo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.14, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 14 e 25, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 20/01/2016 Prot. Com.le 4153, acquisita da Arpae al PGFC/2016/671, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 10445 del 09/02/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/1699, il SUAP del Comune di Forlì ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 01/03/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 17253 e da Arpae al PGFC/2016/2873;

Dato atto che in data 04/03/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa volontaria riguardante la valutazione di impatto acustico, acquisita al Prot. Com.le 18496 e da Arpae al PGFC/2016/3043;

Visto che con nota PGFC/2016/4740 del 04/04/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 12/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha richiesto documentazione integrativa;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Forlì con Nota Prot. Com.le 25947 del 30/03/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/4481 ha comunicato che: *“Vista la domanda di AUA in oggetto e successive integrazioni contenenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Geom. Marcello Biguzzi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Ansaldo n.14 e n. 25 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;
- ha ritenuto di aggiornarsi a seguito del ricevimento della documentazione integrativa in merito alle emissioni in atmosfera;

Atteso che con Nota di Arpae PGFC/2016/5228 del 13/04/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

Dato atto che in data 16/05/2016 e 20/05/2016 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae ai PGFC/2016/7290 e PGFC/2016/7614;

Visto che con nota PGFC/2016/7447 del 18/05/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 27/05/2016, valutata la documentazione agli atti e la documentazione integrativa richiesta, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di limiti e prescrizioni come riportati in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione e positiva valutazione di documentazione integrativa;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni come riportati in allegato al presente provvedimento e di quanto riportato nel verbale della seduta precedente per quanto riguarda la valutazione di impatto

acustico, fatta salva l'acquisizione e positiva valutazione di documentazione integrativa riguardante le emissioni in atmosfera;

Atteso che in data 30/05/2016, 16/06/2016, 05/10/2016 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa relativa alle emissioni in atmosfera acquisita da Arpae ai PGFC/2016/8334, PGFC/2016/8937 PGFC/2016/14641;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 24/11/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell' Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione n. 552 del 26/09/2002 prot. n. 46783/02 rilasciata a NUOVA LEONI, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, successivamente volturata a LEONI spa con atto n. 3101 del 09/10/2014 prot. n. 94587/14 del Titolare della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi.

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **LEONI S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **LEONI S.P.A.** (C.F./P.IVA 00723950408) nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.14, **per lo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 14 e 25.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni

contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 552 del 26/09/2002 prot. n. 46783/02 rilasciato a NUOVA LEONI, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, successivamente volturato a LEONI spa con atto n. 3101 del 09/10/2014 prot. n. 94587/14 del Titolare della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richiesti il rinnovo della precedente autorizzazione e contestualmente le seguenti modifiche:

- nuova emissione E17 “saldatura” nella unità locale di Via Ansaldo n. 25;
- eliminazione della emissione E5 “esalatore uscita tunnel risciacquo” nella unità locale di Via Ansaldo n. 14.

Con nota PGFG/2016/1152 del 29/01/16 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni presenti nello stabilimento.

La Conferenza di Servizi, nella seduta del 12/04/16, ha rinviato la pratica al fine di acquisire documentazione integrativa in materia di emissioni in atmosfera.

Con PEC del 13/04/16 PGFC/2016/5228 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitata, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 16/05/16, acquisita al prot. PGFC/2016/7287, il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 13/05/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 27/05/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

*Unità Locale di Via Ansaldo 14**Emissione E2 esalatore ingresso forno tunnel**Emissione E3 sfiato tunnel fosfosgrassaggio*

L'attività è compresa al punto 4.13.26 “Fosfatazione” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 2. lettera c) dell'Allegato 4.13 “Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nei quali si stabilisce il medesimo valore limite per l'inquinante “fosfati (come PO_4^{3-})” pari a 5 mg/Nmc. Si applica pertanto il valore limite citato, la Ditta dovrà effettuare un controllo con periodicità almeno annuale.

*Emissione E9 verniciatura a polvere wagner**Emissione E10 verniciatura a polvere cabina**Emissione E11 verniciatura a polvere cabina*

L'attività è compresa al punto 4.13.39 “Applicazione di prodotti vernicianti in polvere” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri” pari a 5 mg/Nmc. Si applica pertanto il valore limite stabilito dal succitato punto 4.13.39. I

controlli alle emissioni dovranno essere effettuati con periodicità almeno annuale.

Emissione E13 cappa ingresso forno polimerizzazione

Emissione E14 esalatore forno polimerizzazione

Emissione E15 cappa uscita forno polimerizzazione

L'attività è compresa al punto 4.13.40 "Polimerizzazione/cottura di prodotti vernicianti in polvere" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante "Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)" pari a 50 mg/Nmc. Si applica pertanto il valore limite stabilito dal succitato punto 4.13.40. Dal momento che è stato verificato l'ampio rispetto del valore limite per per l'inquinante "Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)" nella emissione E14 (analisi di messa a regime), si valuta di attribuire il valore limite di 50 mg/Nmc di COV senza l'obbligo di effettuare autocontrolli annuali alle emissioni E13 ed E15. I controlli alle emissione E14 dovranno essere effettuati con periodicità almeno annuale.

Emissione E16 saldatura - L'attività è compresa al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e all'allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametri polveri. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.20. I controlli alla emissione dovranno essere effettuati con periodicità almeno annuale.

Emissione E1 bruciatore presgrassaggio (314 kW, a metano)

Emissione E4 bruciatore sgrassaggio (500 kW, a metano)

Emissione E6 bruciatore asciugatura (383 kW, a metano)

Emissione E12 bruciatore forno polimerizzazione (546 kW, a metano)

Considerato che la somma delle potenze termiche dei bruciatori è inferiore a 3 MW, queste emissioni non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto sono classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Emissione E7 cappa ingresso asciugatura

Emissione E8 cappa uscita asciugatura

Tali emissioni convogliate sono derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

Unità Locale di Via Ansaldo 25

Emissione E17 saldatura - L'attività è compresa al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e all'allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametri polveri. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.20. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale.

Bruciatore riscaldamento ambienti (<3 MW, a metano) - L'emissione convogliata è relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 poiché la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW, ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 27/05/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione e positiva valutazione delle schede tecniche del filtro installato sulle emissioni E10 e E11;

Con PEC del 03/06/16 PGFC/2016/8334, del 16/06/16 PGFC/2016/8937 e del 05/10/16 PGFC/2016/14641 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa inerente il filtro installato sulle emissioni E10 e E11.

Con mail del 11/10/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha chiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, in quanto soggetto partecipante alla seduta della Conferenza di Servizi del 22/04/16, una valutazione di quanto trasmesso dalla Ditta con l'integrazione succitata, ritenendo completa la documentazione prodotta e di confermare le decisioni assunte nella Conferenza di Servizi del 27/05/16. Ad oggi Arpae Sezione Provinciale non ha fornito alcun riscontro a tale richiesta.

Successivamente il Responsabile dell'endoprocedimento ha rilevato che l'attività di verniciatura in polvere di cui ai punti di emissione N.9, N.10 e N.11, tenuto conto di quanto comunicato dalla Regione Emilia-Romagna con nota Reg. P.G. n. 394390 del 27/05/2016, viene ricompresa anche nell'Allegato 4.7 alla D.G.R. 2236/09 e smi che stabilisce un valore limite per le Polveri totali pari a 3 mg/Nmc, più restrittivo del valore di 5 mg/Nmc fissato dal punto 4.13.39 "Applicazione di prodotti vernicianti in polvere" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. preso in considerazione dalla relazione tecnica di Arpae Sezione provinciale. Pertanto si applica a tali punti di emissione il valore limite più restrittivo pari a 3 mg/Nmc ai sensi di quanto stabilito dal punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi. Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione dovrà essere effettuato un controllo di tali emissioni al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite più restrittivo, sostituibile da un controllo effettuato di recente.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 12/04/16 e del 27/05/16, e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 21/12/2015 P.G.N. 110806, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento (Unità Locale di Via Ansaldo 14) sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 1 BRUCIATORE PRESGRASSAGGIO (314 kW, a metano)

EMISSIONE N. 4 BRUCIATORE SGRASSAGGIO (500 kW, a metano)

EMISSIONE N. 6 BRUCIATORE ASCIUGATURA (383 kW, a metano)

EMISSIONE N. 12 BRUCIATORE FORNO POLIMERIZZAZIONE (546 kW, a metano)

provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le

prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento (Unità Locale di Via Ansaldo 14) sono presenti presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 7 CAPP A INGRESSO ASCIUGATURA
EMISSIONE N. 8 CAPP A USCITA ASCIUGATURA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

3. Nello stabilimento (Unità Locale di Via Ansaldo 25) è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

BRUCIATORE RISCALDAMENTO AMBIENTI (<3 MW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

Unità Locale di Via Ansaldo 14

EMISSIONE N. 2 – ESALATORE INGRESSO FORNO TUNNEL

EMISSIONE N. 3 – SFIATO TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE N. 9 – VERNICIATURA A POLVERE WAGNER

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a tessuto

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONI N. 10 – VERNICIATURA A POLVERE CABINA

EMISSIONI N. 11 – VERNICIATURA A POLVERE CABINA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONI N. 13 – CAPP A INGRESSO FORNO POLIMERIZZAZIONE

EMISSIONI N. 15 – CAPP A USCITA FORNO POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 14 – ESALATORE FORNO POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 16 – SALDATURA

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

Unità Locale di Via Ansaldo 25

EMISSIONE N. 17 – SALDATURA

Portata massima	5.000	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 17** (Unità Locale di Via Ansaldo 25) entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 17** (Unità Locale di Via Ansaldo 25), con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 17** (Unità Locale di Via Ansaldo 25) e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 9, 10, 11** (esistenti ma precedentemente assoggettate al rispetto di un valore limite meno restrittivo), sostituibile da un controllo analitico recente. Entro un mese dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 2, 3, 9, 10, 11, 14, 16** (Unità Locale di Via Ansaldo 14) e **17** (Unità Locale di Via Ansaldo 25) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime

e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.

9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.